

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport e delega legislativa per il riordino della legislazione in materia di attività sportiva

Con la presente iniziativa si intende intervenire nella disciplina del fenomeno sportivo per il riconoscimento e la promozione sociale dello sport.

Tale dimensione del fenomeno sportivo è consolidata a livello europeo e risponde a diversi principi fondamentali su cui si fonda anche la Costituzione repubblicana.

Il quadro italiano sotto questo profilo risulta sul piano formale carente anche rispetto ai principi entrati nell'ordinamento attraverso la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiama espressamente la funzione sociale dello sport (art. 165) cosa che invece manca nell'ordinamento italiano che presenta un quadro frammentario e disorganico della normativa applicabile allo sport con particolare riguardo allo sport non professionistico o agonistico ovvero allo sport di base a beneficio di tutti i cittadini che intendano avvicinarsi alla pratica sportiva a qualsiasi livello.

Si ritiene importante preliminarmente introdurre nell'ordinamento in maniera chiara alcuni principi riconducibili ai valori tutelati dalla Costituzione per affrontare adeguatamente temi ritenuti prioritari anche in sede europea come *la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute; l'istruzione e la formazione; il volontariato e le organizzazioni sportive senza scopo di lucro; l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport, compreso lo sport per i disabili e la parità dei sessi nello sport; il finanziamento sostenibile dello sport di base e la buona governance* (cfr. Comunicazione COM (2011) 12 def. pag.3).

Obiettivi che possono contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 in quanto lo sport è un elemento in grado di sostenere la *“strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”*.

L'Italia deve partecipare e orientare le azioni e i valori già riconosciuti a livello sovranazionale facendosi promotore di una strategia di livello europeo che comprenda importanti aspetti sociali che coinvolgono il fenomeno dello sport.

L'intervento inoltre tiene conto delle modalità di intervento legislativo utilizzate negli ultimi anni in materia che hanno creato un quadro giuridico frammentario e disorganico spesso frutto di improvvisazione e maturato al di fuori di un percorso di esame parlamentare “ordinario” e “ordinato”.

Basti ricordare che una importante riforma ordinamentale in materia di attività sportiva dilettantistica è stata inserita in una legge finanziaria (L 27.12.2002, n.289). Aspetti importanti sul ruolo del CONI nelle procedure di riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche sono stati regolati con disposizioni inserite in decreti legge.

Si tratta infatti del decreto legge n.72/2004, recante “interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell’ingegno, nonché sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo” (cfr. art.4) e del decreto legge n.136/2004, recante “disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione”. Con atti straordinari ed urgenti del Governo variati a pochi giorni un dall’altro ed esaminati dal Parlamento con procedure speciali si è definito un quadro sul quale si intende riportare l’attenzione del Parlamento.

Con la presente legge si intende pertanto riconoscere chiaramente la funzione sociale dello sport e introdurre una serie di interventi puntuali individuati in base ad approfondimenti istruttori effettuati in sede parlamentare dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica nell’ambito di una apposita Indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico iniziata nel mese di novembre 2008 e conclusa con l’approvazione di un documento conclusivo il 14 giugno 2011 e individuati mediante un dialogo con gli addetti ai lavori.

Gli interventi sono tutti nel loro complesso volti a favorire e promuovere l’attività sportiva e migliorare il quadro legislativo di riferimento con un testo unico sullo sport partendo da un approccio che riconosca preliminarmente la funzione di promozione sociale dello sport.

Le azioni proposte tendono tra l’altro a rivedere gli strumenti attualmente esistenti a sostegno dell’offerta impiantistica e ad aumentare il coinvolgimento diretto del territorio e delle forze che insistono su di esso compresa la comunità sociale e il mondo produttivo più sensibili alle problematiche sottese evitando che vincoli burocratici sproporzionati possano ostacolare la messa in disponibilità di nuovi spazi e l’impegno di ulteriori *stakeholder* rispetto ai tradizionali già riconosciuti dalla legislazione ai fini delle agevolazioni e posti sotto l’egida del CONI che ne controlla e ne certifica l’attività.

La proposta si compone di 13 articoli.

L’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione della normativa in questione secondo i principi che ispirano la proposta sopra delineati.

L’articolo 2 ha lo scopo di introdurre un regime particolare per le associazioni sportive dilettantistiche per rendere meno gravosa la responsabilità dei presidenti per le obbligazioni sociali. L’assoggettamento al regime delle associazioni non riconosciute trova un temperamento in presenza di associazioni che da una parte siano comunque registrate e dall’altra si conformino a specifici obblighi contabili che possano comunque assicurare con trasparenza operato e affidabilità delle stesse a tutela dei terzi.

L’articolo 3 introduce alcune disposizioni specifiche per le procedure di evidenza pubblica finalizzate all’affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici cercando di valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato e l’associazionismo sportivo.

Con l’articolo 4 si intende inserire nei programmi di promozione dell’edilizia residenziale e riqualificazione urbana previsti dall’articolo 11 del DL n.112/2008 anche l’aspetto relativo alla promozione di spazi per l’attività fisica di base dei cittadini “quale strumento per il miglioramento della qualità della vita”. Si tratta di una disposizione importante per considerare anche tale aspetto nell’ambito delle politiche di finanziamento dell’edilizia abitativa.

L'articolo 5 introduce un importante riconoscimento del volontariato sportivo attraverso il riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche come organizzazioni promotrici dello stesso ai fini della legge quadro sul volontariato e degli strumenti giuridici connessi. Il comma 2 riconosce il contributo del volontariato sportivo nell'ambito del servizio civile nazionale

L'articolo 6 interviene con disposizioni in materia di proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio di eventi promossi dalle associazioni sportive dilettantistiche per evitare che il fenomeno della contraffazione dei marchi sportivi, dei loghi e dei nomi che per le associazioni sportive possa generare perdite in termini risorse da acquisire per le proprie attività.

L'articolo 7 estende le detrazioni fiscali per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico agli *over 65*.

Gli articoli da 8 a 12 sono ispirati ai risultati del lavoro istruttorio effettuato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo sport dilettantistico di cui si è detto. Il documento conclusivo approvato nella seduta del 14 giugno 2011 dalla settima commissione permanente del Senato della Repubblica ha dato lo spunto per definire una serie di puntuali interventi nell'ordinamento vigente che consentono di realizzare piccoli ma utili modifiche e aggiornamenti della legislazione per la promozione dello sport dilettantistico e che si intende riproporre per un loro esame nella presente legislatura.

Con l'articolo 8 si introducono una serie di modifiche all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di società sportive dilettantistiche di seguito illustrate:

- i commi 1 e 2 modificano il comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale disposizione ha elevato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003, dai vecchi 360 milioni di lire a 250.000 euro la soglia massima dei proventi commerciali conseguiti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche per accedere alla forfettizzazione dell'IVA e dell'IRES di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Stanti gli intervenuti mutamenti nei valori monetari nel corso dei sei anni ormai trascorsi, si propone l'elevazione di detto limite, portandolo 350.000 euro;
- il comma 3 interviene sul comma 3, lettera b) dello stesso articolo che ha portato, come è noto, a far tempo dal 1° gennaio 2003, dai vecchi 10 milioni di lire a 7.500 euro l'ammontare delle indennità, rimborsi, premi e compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che non concorre a formare il reddito del percipiente, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del medesimo TUIR. Onde procedere agli opportuni adeguamenti alle intervenute variazioni nei valori monetari, si propone di elevare il predetto importo a 10.000 euro, ferme restando, per la parte eccedente, le modalità di applicazione dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- il comma 4 modifica il comma 6 che aveva esteso alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI il regime di esenzione dall'imposta di bollo previsto ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per le ONLUS in relazione agli atti, documenti, istanze, contratti, eccetera. Con la richiamata legge inavvertitamente sono state escluse dall'agevolazione le società e le associazioni sportive dilettantistiche, in favore delle quali se ne propone ora l'estensione;

- il comma 5 interviene sul comma 8 dell'articolo 90 il quale, come è noto, ha riconosciuto, ricorrendo le condizioni in esso stabilite, per gli sponsor e per i committenti di prestazioni pubblicitarie rese dalle società e associazioni sportive dilettantistiche e dalle altre strutture sportive dal comma medesimo individuate, il diritto alla deduzione delle spese a detto titolo sostenute dal reddito d'impresa, considerandole comunque di pubblicità ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUIR, limitando tuttavia l'entità della deduzione stessa a 200.000 euro annui. In concreto, quindi, la richiamata norma ha introdotto, ai fini delle imposte sul reddito, una presunzione assoluta in ordine alla natura di tali spese, considerandole comunque di pubblicità, sia pure nei limiti di 200.000 euro annui. Le esperienze sinora maturate in sede di attuazione di siffatta disposizione inducono però ad avanzare riserve sulla utilità del permanere del ripetuto limite di deducibilità. Esso, invero, mentre per i soggetti sportivi innanzi menzionati si è rivelato di ostacolo al reperimento di mezzi finanziari da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nessun apprezzabile beneficio ha recato alle casse erariali. A quest'ultimo proposito è utile considerare che le spese di pubblicità, proprio in virtù del citato articolo 108, comma 2, del TUIR, sono riconosciute interamente deducibili dal reddito d'impresa del soggetto che le sopporta, nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Tutto quanto sopra evidenziato sembra, pertanto, idoneo a motivare validamente una proposta di modifica di detto limite portandolo a 400.000 euro annui;

- il comma 9 che modifica l'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del TUIR, consente alle persone fisiche di detrarre dalla propria IRPEF, nel rispetto delle condizioni poste, il 19 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ciascun periodo di imposta. Identica detrazione è consentita anche ai soggetti IRES, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 78 del medesimo TUIR. A motivo del mutato valore della moneta verificatosi dal 2003 ad oggi, si propone di elevare il limite a 3.000 euro.

L'articolo 9 interviene sulle disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche. In particolare viene imposto l'aggiornamento dei limiti previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Come è noto la norma in questione prevede l'esclusione di particolari proventi dal reddito imponibile delle società ed associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni tributarie della legge 16 dicembre 1991, n. 398. In particolare non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi non superiore a due per anno «e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali», i proventi realizzati:

- nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- per il tramite di raccolte pubbliche di fondi.

Vale in proposito osservare che risulta tuttora vigente il limite di 100 milioni di vecchie lire, pari a 51.645,69 euro, fissato con decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1999.

Dato il tempo trascorso, sembra opportuno introdurre un obbligo di aggiornamento periodico del tetto, per evitare che rimanga inalterato così a lungo. Nell'immediato si dispone di raddoppiare il limite.

L'articolo 10 introduce l'esclusione dal pagamento dell'equo compenso previsto dall'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 per l'utilizzazione di musica registrata nelle manifestazioni sportive dilettantistiche.

Come è noto la norma in questione attualmente prevede in tema di diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, fatti salvi i diritti dell'autore dell'opera, che i produttori fonografici e gli artisti interpreti ed esecutori abbiano diritto ad un equo compenso anche nel caso in cui l'utilizzazione pubblica di musica registrata non sia effettuata a scopo di lucro.

In relazione alla citata norma, giova considerare che per molte discipline sportive svolte in ambito dilettantistico (nuoto sincronizzato, danza sportiva, ginnastica artistica, pattinaggio, eccetera) l'esecuzione di musica registrata perde la sua peculiare connotazione di pubblica utilizzazione, in quanto finalizzata a fondersi, in funzione strumentale, nella realizzazione della specifica disciplina sportiva che ne deve fare uso.

Atteso quanto sopra, appare corretto prevedere l'esclusione dal pagamento dell'equo compenso di cui all'articolo 73-bis della legge n. 633 del 1941 nelle manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline associate e dagli enti di promozione sportiva nonché per le associazioni e società sportive iscritte nel registro delle società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI;

L'articolo 11 introduce disposizioni in materia di controlli sui circoli privati. In particolare si modifica il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione in questione ha stabilito che per gli enti associativi i corrispettivi, le quote e i contributi (di cui all'articolo 148 del TUIR e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) non sono imponibili a condizione che gli enti associativi, con l'esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate un apposito modello (modello EAS). L'onere della trasmissione deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Per completezza, deve essere rammentato che gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali non sono tenuti alla presentazione del modello EAS. Tale previsione non è tuttavia risolutiva atteso che la predetta esclusione non opera per le associazioni dilettantistiche che svolgono attività commerciali che risultano de-commercializzate. Tale previsione rende quindi obbligatoria per la quasi totalità dei soggetti l'obbligo di invio del modello EAS.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare della Direzione centrale normativa e contenzioso n. 45/E del 29 ottobre 2009, ha chiarito che la mancata trasmissione comporta la non fruibilità dei regimi fiscali agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Ne consegue che molte associazioni sportive dilettantistiche, nonostante abbiano regolarmente provveduto alla iscrizione al registro del CONI, possono subire pesanti conseguenze per effetto anche di mere violazioni di carattere formale derivanti dalla mancata trasmissione del modello o dell'aggiornamento del medesimo.

Si ritiene dunque opportuno ed equo estendere l'esclusione dall'obbligo dell'invio del modello EAS, già previsto per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge n.266 del 1991, anche nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito per espressa previsione di legge presso il CONI. Tale intervento eliminerebbe un iniquo doppio adempimento a carico delle associazioni e società dilettantistiche, la cui inosservanza di adempimenti formali comporta pesanti conseguenze, come la correlata perdita del diritto alla fruizione delle agevolazioni fiscali.

L'articolo 12, infine, introduce una delega legislativa per l'emanazione di un testo unico sullo sport che raccolga le norme riguardanti l'intera materia, ora frammentate in molteplici provvedimenti legislativi.

L'articolo 13 chiude la proposta con disposizioni finali [DA COMPLETARE ANCHE IN RELAZIONE AD EVENTUALI ABROGAZIONI E COPERTURA FINANZIARIA]

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Repubblica, in coerenza con i principi stabiliti dall'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in attuazione degli articoli 2, 3, 32 e 33 della Costituzione, riconosce nella promozione dell'attività sportiva di base, una specifica e autonoma funzione sociale che contribuisce al miglioramento della qualità della vita individuale e collettiva attraverso lo svolgimento di pratiche motorie finalizzate a promuovere funzioni educative, sociali, sanitarie, culturali e del tempo libero. L'attività sportiva di base è caratterizzata dalla prevalenza delle finalità di promozione umana e sociale su quelle legate alla prestazione agonistica secondo una logica che privilegia l'inclusione dei praticanti piuttosto che la loro selezione operata in base alle attitudini psico-fisiche.

2. La presente legge detta i principi fondamentali per il riconoscimento e per la diffusione dell'attività sportiva di base, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono rispettare nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni che promuovono la funzione sociale dello sport.

Art. 2

(Responsabilità per le obbligazioni sociali)

1. Le Associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica costituite ai sensi del codice civile rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro CONI e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

Art 3

(Gestione degli impianti sportivi pubblici)

1. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento ai privati della gestione di impianti sportivi pubblici è sempre utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta tenendo conto, oltre a quelli elencati a

titolo esemplificativo al comma 1, dell'articolo 83, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, anche di criteri che valorizzano il ruolo delle associazioni di volontariato e dell'associazionismo sportivo.

2. È fatto divieto di ricorrere al solo criterio del prezzo più basso.

Art. 4

(Programmi di promozione di edilizia residenziale e riqualificazione urbana).

1. All'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 è inseguito il seguente: "6 bis. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati, inoltre, alla promozione degli spazi per l'attività fisica di base dei cittadini quale strumento per il miglioramento della qualità della vita."

Art. 5

(Riconoscimento del volontariato sportivo)

1. Le Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti e/o iscritte nel registro CONI sono riconosciute come organizzazioni promotrici di volontariato sportivo di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1991. all'articolo 12 comma 1) punto a) del decreto legislativo 365 del 1990 dopo la parola " sanità" sono aggiunte le parole " e dello sport sociale e per tutti".

2. All'articolo 1 comma 1, lettera e), della legge 6 Marzo 2001 n. 64 dopo la parola "contribuire" sono aggiunte le parole "anche attraverso il volontariato sportivo".

Art. 6

(Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi promossi dalle Associazioni sportive dilettantistiche)

1. Costituiscono segni distintivi di proprietà delle società e associazioni sportive i marchi, i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che ne contraddistinguono le attività agonistico-sportive; le attività commerciali, connesse o non connesse a quelle agonistico-sportive; le attività di licenza d'uso dei predetti segni distintivi e di «merchandising », definito ai sensi del comma 3. I

segni distintivi, compresi quelli che non sono nuovi elencati nell'articolo 12 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, appartengono in via esclusiva, anche in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo 12, a ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma

2. I segni distintivi di cui al comma 1 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle Associazioni sportive dilettantistiche.

3. Ai fini della presente legge, con il termine «*merchandising*» si fa riferimento alle tecniche di sfruttamento economico dei segni distintivi di una associazione sportiva, nel commercio di prodotti o di servizi ai quali i predetti segni distintivi sono abbinati, accostati o collegati. Il contratto di *merchandising* è l'accordo con il quale il titolare di un marchio o di un altro diritto esclusivo concede la facoltà di uso del marchio stesso a un altro soggetto per apporlo su prodotti o per abbinarlo a servizi di natura diversa da quelli per i quali lo stesso marchio o un altro diritto esclusivo è stato realizzato e registrato in precedenza.

Art.7

(detrazioni fiscali)

1. a detrazione fiscale per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico di cui alla legge n. 296 del 2006 è prevista anche per gli anziani di età pari o superiore agli anni 65.

Art.8

(disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica – modifiche all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "250.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "350.000 euro".

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 3, lettera b) dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: «a 7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.000 euro».

4. Al comma 6 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI»

5. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole « ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad un importo annuo complessivamente non superiore a 400.000 euro».

6. Al comma 9 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole « ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «ad un importo annuo complessivamente non superiore a 400.000 euro».

7. All'articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del D.P.R. 22-12-1986 n. 917 le parole « per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: « per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro ».

Art.9

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno quadriennale, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali provvede ad aggiornare il limite annuo complessivo di cui all' articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni.

2. In prima applicazione il decreto di cui al comma 1 provvederà ad un incremento del limite almeno pari al raddoppio di quello attualmente determinato.

Art.10

(Esclusione dal pagamento dell'equo compenso per l'utilizzazione di musica registrata nelle manifestazioni sportive dilettantistiche)

1. all'articolo 73-bis della legge n. 633 del 1941 comma 1 è aggiunto il seguente capoverso:

“L'equo compenso non è dovuto se l'utilizzazione avviene in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate od organizzate dalle federazioni nazionali sportive, dalle discipline

associate e dagli enti di promozione sportiva nonché per le associazioni e società sportive iscritte nel registro delle società sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI”.

Art.11

(Misure in materia di controlli sui circoli privati)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 dopo le parole “ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’[articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266](#)” sono aggiunte le seguenti “nonché delle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art.12

(Delega legislativa per l’emanazione di un testo unico sullo sport)

1. Allo scopo di promuovere e sostenere la diffusione della pratica sportiva razionalizzando e semplificando il quadro normativo il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico, nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni in materia di attività sportiva nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo.

2. Il Governo nell’esercizio della delega deve altresì assicurare:

- a) tutela dei vivai e dei giovani talenti, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati, atta a favorire la crescita sportiva indispensabile per la selezione delle squadre rappresentanti la Nazione;
- b) incentivi statali ed agevolazioni finanziarie e tributarie per le società ed associazioni sportive dilettantistiche per l’incremento e la manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo;

- c) inclusione a regime delle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, nella disciplina concernente il 5 per mille;
- d) intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche a cadenza annuale gratuite per tutti gli atleti, anche oltre i 18 anni, tesserati delle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- e) protocollo d'intesa con ANCI e UPI per l'utilizzo completo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei Ministri per le Pari opportunità, sport e politiche giovanili e per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Art.13

(Disposizioni finali)...